


REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



REGIONE PIEMONTE

---

TORINO, 20 DICEMBRE 1991

---

8° Supplemento straordinario al n. 51

**STATUTO**

DEL

**COMUNE**

DI

**RONCO CANAVESE**

ai sensi della legge 142/90

## **Capo I**

### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

#### **Art. 1**

##### **Il Comune**

1. Il Comune è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

#### **Art. 2**

##### **Il territorio, la sede, lo stemma**

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 64 confinanti a Nord, con il Comune di Valprato Soana e Cogne; a Sud, con il Comune di Ingria e Pont Canavese; ad Est, con il Comune di Traversella; ad Ovest, con i Comuni di Sparone, Ribordone e Locana.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede determinata con apposita deliberazione della Giunta municipale.

4. Lo stemma del Comune, concesso con decreto del Capo del Governo dell'11 giugno 1975, ha le seguenti caratteristiche: un ponte di una arcata d'argento fondato su un torrente con tre abeti al centro dell'arcata. Il gonfalone del Comune, concesso con D.P.R. dell'11 giugno 1975, ha le seguenti caratteristiche: drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami in argento e comprendente lo stemma del Comune.

#### **Art. 3**

##### **I beni comunali**

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e in beni patrimoniali.

2. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

#### **Art. 4**

##### **I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione**

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i citta-

dini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

---

## **Parte I**

---

### **Capo II FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE**

#### **Art. 5**

##### **Le funzioni del Comune**

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- g) servizi nei settori sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

#### **Art. 6**

##### **I servizi pubblici locali**

1. Il Comune – nell'ambito delle proprie competenze – provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzioni; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

#### **Art. 7**

##### **I compiti del Comune per i servizi di competenza statale**

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco – ove occorra – funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

#### **Art. 8**

##### **La programmazione**

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

## **Capo III**

### **FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### Art. 9

##### **La valorizzazione e la promozione della partecipazione**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di quartiere e di frazione.

#### Art. 10

##### **La valorizzazione delle associazioni**

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

2. Le libere associazioni – per poter fruire del sostegno del Comune – debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

3. La commissione del Consiglio – previo parere della Giunta – valuterà dei requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l'amministrazione vorrà disporre con delibera della Giunta stessa.

#### Art. 11

##### **La partecipazione alla gestione dei servizi sociali**

1. Il Comune – ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale – può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale.

3. La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

4. In caso di costituzione di apposita «istituzione per i servizi sociali» la nomina e la revoca degli amministratori e cioè Consiglio di amministrazione, Presidente e direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio comunale.

5. Lo Statuto ed il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.

#### Art. 12

##### **Gli organismi di partecipazione**

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore

consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

#### Art. 13

##### **Le situazioni giuridiche soggettive**

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente mediante comunicazione personale.

2. L'informazione mediante comunicazione personale è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

#### Art. 14

##### **L'iniziativa e le proposte popolari**

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 15 giorni dalla ricezione in segreteria da un'apposita commissione del Consiglio comunale.

#### Art. 15

##### **Le istanze, le proposte e le petizioni**

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il «petitum» che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena d'inammissibilità.

4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.

6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio comunale.

8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni,

deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

**Art. 16**  
**Il referendum consultivo**

1. È previsto «referendum» consultivo su richiesta del 10% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.

2. Sono escluse dal «referendum» le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3. Il «referendum» locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La proposta di «referendum» deve essere richiesta al Sindaco che entro 10 giorni dalla ricezione del comitato del «referendum» stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 20 giorni successivi.

5. Tale commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del «referendum» nei 30 giorni successivi.

7. Il «referendum» qualora nulla osti deve essere indetto entro 180 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative all'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

9. All'onere finanziario per le spese comportate dal «referendum» l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

**Art. 17**  
**La conferenza dei servizi**

1. L'amministrazione indice annualmente per il mese di aprile una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

2. La conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

4. Le risultanze della conferenza sono fatte proprie dal Consiglio comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.

5. Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la conferenza dei servizi.

**Capo IV**  
**FORME DI ACCESSO**  
**DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE**  
**ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**Sezione I**

**Art. 18**  
**Il diritto d'informazione e di accesso**

1. Tutti i cittadini hanno diritto – sia singoli che associati – di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'amministrazione – mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi – conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.

3. Il segretario comunale è abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

4. Il Comune garantisce – mediante il regolamento – ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

5. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15

6. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

7. Il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali è altresì assicurato agli Enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

8. L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

**Art. 19**  
**Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali**

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative – riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 – ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto d'informazione sull'attività amministrativa e politico-istituzionale.

2. L'informazione si concreta, in base all'art. 18 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e all'art. 29 del D.P.R. 268/87, con la possibilità di prendere visione, previa preventiva richiesta, del materiale relativo alle seguenti materie:

- il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- i programmi d'investimento;
- le innovazioni tecnologiche;
- gli organi dei servizi e degli uffici;
- l'organizzazione del lavoro;
- la politica degli organici e gli affari del personale;
- i piani di produttività, i progetti ed i programmi, nonché gli incentivi per l'efficacia dei servizi e dell'azione amministrativa;

– il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;  
– e quanto altro l'amministrazione ritenga di dover far conoscere.

3. Su tali materie le organizzazioni sindacali suddette

hanno possibilità di parere non vincolante per l'amministrazione attiva, da esprimersi in forma scritta.

4. Il diritto d'informazione non esclude quello di contrattazione previsto dagli artt. 3 e 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e reso esecutivo con le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27 del D.P.R. 268/87 e dai successivi accordi collettivi recepiti in decreto del Presidente della Repubblica.

5. I diritti d'informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'amministrazione.

---

## **Parte II**

---

### **Capo V LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI**

#### **Art. 20**

##### **Gli organi del Comune**

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di governo per i servizi di competenza statale, autorità sanitaria.

#### **Art. 21**

##### **Il Consiglio comunale**

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### **Art. 22**

##### **Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### **Art. 23**

##### **La rimozione e la sospensione degli amministratori**

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

#### **Art. 24**

##### **La responsabilità degli amministratori**

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune

e delle istituzioni per servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

## Capo V-1

### Art. 25

#### I diritti e i poteri dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

3. Se lo richiede un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

## Capo V-2

### Art. 26

#### Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli Statuti dell'Ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono una esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.

2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 36, comma 5. della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora altresì non si pervenga a decisione vi sarà l'invio di un commissario in sostituzione degli organi omissivi in base all'art. 48 della citata legge 142/90.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio comunale, qualora il Comune è collocato in zona montana riconosciuta dalla legge regionale, può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

5. Quando 1/5 dei Consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'Albo pretorio delle deliberazioni di competenza di Giunta per le materie sotto-elencate, tali delibere sono sottoposte al controllo delle illegittimità denunciate:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti e a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

6. Negli stessi termini di cui al comma precedente, per presunti vizi di incompetenza o di contrasto con atti fondamentali del Consiglio, 1/5 dei Consiglieri può chiedere l'invio al Comitato Regionale di Controllo di tali atti.

7. Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, le delibere di cui al comma 2. sono comunicate ai capigruppo consiliari.

8. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

### Art. 27

#### Le commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Si possono costituire commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi; per il bilancio e lo sviluppo economico; per l'urbanistica e l'assetto del territorio nonché per i lavori pubblici; per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero; per il servizio di polizia amministrativa.

3. Eventuali altre commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.

4. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

## Capo V-3

### Art. 28

#### La composizione della Giunta

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di quattro Assessori.

### Art. 29

#### L'elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta comunale sono eletti dal Consiglio nel suo seno, subito dopo la convalida degli eletti.

2. Tale elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri comunali, contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessore a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri. A tale fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza o dalle dimissioni. Qualora in nessuna elezione si raggiunga la maggioranza assoluta, il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, comma 1., lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale è disposta dal Consigliere anziano.

6. Per Consigliere anziano si considera quello che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza.

7. La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli eletti o dalla data da cui si è verificata la vacanza. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono sempre presiedute dal Consigliere anziano.

8. Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta divengono esecutive entro 3 giorni dall'invio all'Organo Regionale di Controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizi di legittimità.

9. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della rispettiva Giunta.

### Art. 30

#### Organizzazione ed attribuzioni della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro Assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco mediante delega.

5. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vicesindaco, al fine di garantire la sua sostituzione in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

6. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.

7. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi burocratici.

8. Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:

– assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;

– formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale del conto consuntivo;

– predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;

– approva progetti e programmi esecutivi in attuazione di atti fondamentali deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;

– fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni presiedute dal segretario comunale cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con l'apposita commissione;

– nomina e destituisce i responsabili dei servizi e degli uffici con le modalità previste dal regolamento e sentito il segretario;

– adotta i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni non riservate ad altri organi;

– adotta provvedimenti di prelievo dal fondo di riserva per impinguare capitoli di spesa corrente. Allo stesso modo dispone per il prelievo dal fondo di cassa;

– liquida spese regolarmente impegnate in precedenza;

– approva le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti;

– predispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti o donazioni;

– esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;

– approva gli accordi di contrattazione decentrata, sentito il segretario;

– predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio;

– nomina commissioni per le selezioni pubbliche o riservate;

– autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

– approva le variazioni e gli adeguamenti tariffari dei tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

– autorizza i dipendenti comunali a prestare opera retribuita o non, presso altri Enti pubblici;

- stabilisce l'orario di servizio dei dipendenti comunali nel rispetto delle norme contrattuali previo parere del segretario;
- fissa, ai sensi del regolamento e di accordi decentrati i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato.

**Art. 31  
Funzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2. e 3. il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

**Art. 32  
Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione comunale:
  - a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
  - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
  - c) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore che assume la qualifica di Vicesindaco;
  - d) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori e/o ai Consiglieri comunali;
  - e) delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad Assessori, al segretario comunale;
  - f) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
  - g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed impartisce direttive generali al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
  - h) indice i referendum comunali per la data fissata dalla Giunta comunale;
  - i) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
  - l) ha la rappresentanza in giudizio del Comune su autorizzazione della Giunta comunale;
  - m) provvede all'osservanza dei regolamenti;
  - n) rilascia attestati di notorietà pubblica;
  - o) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - p) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;
  - q) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche;
  - r) rappresenta il Comune (ove manchino figure dipendenti dirigenziali) nella stipulazione dei contratti rogati dal segretario comunale;

- s) nomina rappresentanti del Comune presso Enti o istituzioni quando non provvede il Consiglio comunale, sentiti i capigruppo consiliari;
- t) promuove, tramite il segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- u) controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore o un Consigliere delegato;
- v) emette ordinanze ordinarie per dare attuazione a disposizioni contenute nei regolamenti comunali e in leggi e regolamenti generali.

**Art. 33  
La mozione di sfiducia, la revoca  
e la sostituzione**

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una «mozione di sfiducia costruttiva» espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-programmatiche-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità delle disposizioni dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. La mozione di sfiducia costruttiva è messa in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione contestuale del nuovo esecutivo.
6. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta «dimissionari, revocati» dal Consiglio su proposta del Sindaco, o «cessati» dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta, il Consiglio, su proposta del Sindaco.
7. La decadenza della Giunta per le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori, ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.

## Capo VI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

### Art. 34

#### La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri - un revisore dei conti scelto tra:

- a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

- a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

## Capo VII ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

### Sezione I

### Art. 35

#### L'organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti:

a) il regolamento organico del personale e le relativa dotazione organica;

b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità, economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, ed entro i limiti di classificazione dell'Ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

2. I regolamenti di cui al comma 1. lettere a) e b) disciplinano altresì l'attribuzione, ai dirigenti e ai funzionari direttivi titolari di competenza in unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale e gli stessi.

3. Spetta ai dirigenti e ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti e agli altri funzionari direttivi responsabili.

4. Spettano ai dirigenti e ai funzionari direttivi responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e che le leggi e il presente Statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'Ente. Spettano ad essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in particolare, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.

5. I dirigenti ed i funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

6. I regolamenti di cui al comma 1. del presente articolo sono tenuti a considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure previste dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. In ogni caso, in base alle leggi vigenti è riservata al regolamento di cui al comma 1. la disciplina dell'accesso al rapporto d'impiego col Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Sempre con regolamento sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

7. Il regolamento di cui al comma 1. lettera a) del presente articolo disciplina «la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio», secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

8. È istituita la commissione di disciplina composta

dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'Ente e da un dipendente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presenti nell'Ente e fra quelle riconosciute ai sensi dell'art. 8, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395.

9. Le norme del presente articolo s'applicano anche agli uffici ed al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

#### Art. 36

##### **Il segretario comunale**

1. Il Comune ha un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al segretario comunale.

3. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre ai compiti di cui al comma 2. del precedente articolo sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

#### Art. 37

##### **La responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo della legittimità. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso il Comune temporalmente non abbia il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1. rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I segretari comunali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1. unitamente al funzionario preposto.

## **Sezione II**

#### Art. 38

##### **I servizi pubblici locali**

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

#### Art. 39

##### **Il funzionamento dell'istituzione per i servizi sociali**

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:

a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;

b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;

c) approva uno schema di regolamento di contabilità;

d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.

2. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi dell'istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d'amministrazione dell'istituzione stessa dovrà conformarsi.

3. Il Consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:

a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo quando non riferibile all'istituzione stessa;

b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito Assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio comunale e quando si rendesse altresì necessario.

#### Art. 40

##### **Le altre forme di gestione dei servizi pubblici**

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;

b) i consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra Enti locali diversi;

c) gli accordi di programma;

d) l'unione dei Comuni.

3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio comunale.

## **Capo VIII**

### **FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA**

#### Art. 41

##### **I principi di collaborazione tra Comune e Provincia**

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Statuto e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto all'art. 40.

#### Art. 42

##### **La collaborazione alla programmazione**

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

#### Art. 43

##### **La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei circondari provinciali**

1. Qualora il Comune è individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocatione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.

2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività ed ai servizi della Provincia stessa.

## **Capo IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### Art. 44

##### **Le norme delle finanze e della contabilità**

1. Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

#### Art. 45

##### **Il controllo**

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 ai Capi XI e XII, nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

#### Art. 46

##### **La deliberazione dello Statuto**

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1. si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

3. Lo Statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità.

Lo Statuto restituito dopo l'approvazione del CO.RE.CO. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4. Esso è, altresì, affisso all'Albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

#### Art. 47

##### **Le norme transitorie**

1. Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto con esse compatibili.

#### Art. 48

##### **L'entrata in vigore**

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.